

**N. 05437/2015REG.PROV.COLL.**

**N. 01889/2015 REG.RIC.**

**N. 01918/2015 REG.RIC.**

**N. 01973/2015 REG.RIC.**

**N. 01974/2015 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

1.

sul ricorso numero di registro generale 1889 del 2015, proposto da:  
Ministero dell'Interno - Prefettura di Caserta, in persona del Ministro pro-tempore,  
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui  
uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

***contro***

Ditta -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Giojelli, Lorenzo  
Lentini e Italo Rocco, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe  
Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;

***nei confronti di***

Comune di Volla, in persona del Sindaco pro-tempore;

2.

sul ricorso numero di registro generale 1918 del 2015, proposto da: Ministero dell'Interno - Prefettura di Caserta, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;

***contro***

Ditta -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Lentini, Italo Rocco e Francesco Giojelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;

***nei confronti di***

Comune di **Vitulazio**, in persona del Sindaco pro-tempore;

3.

sul ricorso numero di registro generale 1973 del 2015, proposto da: Ministero dell'Interno - Prefettura di Caserta, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

***contro***

Ditta -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Italo Rocco, Lorenzo Lentini e Francesco Giojelli, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;

***nei confronti di***

Comune di Marcianise, in persona del Sindaco pro-tempore;

4.

sul ricorso numero di registro generale 1974 del 2015, proposto da: Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

***contro***

Ditta -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Giojelli, Lorenzo Lentini, Italo Rocco, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;

***nei confronti di***

Comune di Palma Campania, in persona del Sindaco pro-tempore;

***per la riforma***

quanto al ricorso n. 1918 del 2015:

della sentenza del T.a.r. Campania – Napoli, Sezione I, n. 06069/2014, resa tra le parti, concernente revoca affidamento del servizio di raccolta differenziata per interdittiva antimafia;

quanto al ricorso n. 1889 del 2015:

della sentenza del T.a.r. Campania – Napoli, Sezione I, n. 06068/2014, resa tra le parti, concernente revoca affidamento del servizio di raccolta differenziata per interdittiva antimafia;

quanto al ricorso n. 1973 del 2015:

della sentenza del T.a.r. Campania – Napoli, Sezione I, n. 06066/2014, resa tra le parti, concernente revoca affidamento del servizio di raccolta differenziata per interdittiva antimafia;

quanto al ricorso n. 1974 del 2015:

della sentenza del T.a.r. Campania – Napoli, Sezione I, n. 06067/2014, resa tra le parti, concernente revoca affidamento del servizio di raccolta differenziata per interdittiva antimafia.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Ditta -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l'avvocato Lentini e l'avvocato dello Stato Ferrante Wally;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1.- Con ricorso R.G.N. 3125/14, integrato da motivi aggiunti, la ditta -OMISSIS- impugnava dinanzi al TAR Campania, sede di Napoli, l'informazione interdittiva antimafia del 18 aprile 2014, adottata dalla Prefettura di Caserta, e i conseguenti atti applicativi del Comune di Volla (determina n. 7574/2014) con cui si disponeva la revoca dell'affidamento del servizio di raccolta dei RR.SS.UU. sul territorio comunale.

Il TAR accoglieva il ricorso con sentenza n. 6068/2014.

2.- Con determinazione n. 61 del 29 aprile 2014, anche il Comune di **Vitulazio**, in conseguenza della medesima interdittiva antimafia, revocava l'affidamento alla ditta -OMISSIS- del servizio di smaltimento rifiuti urbani. Avverso i provvedimenti la ditta -OMISSIS- proponeva altro ricorso e motivi aggiunti al TAR Campania ( N.R.G. 2564/2014) che veniva accolto con la sentenza n. 6069/2014.

3. - Con ricorso R.G.N. 3560/2014 e successivi motivi aggiunti la stessa ditta impugnava la medesima informativa e la determina n. 952/2014 del comune di Marcianise di revoca dell'affidamento quinquennale della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani all'ATI tra la stessa -OMISSIS- e la -OMISSIS-

Con sentenza n. 6066/2014, il ricorso veniva accolto.

4. - Con ulteriore ricorso R.G.N. 3126/2014 e motivi aggiunti veniva impugnata la determina n. 25 del 6.5.2014 con cui il comune di Palma Campania disponeva la revoca dell'affidamento del servizio di raccolta RR.SS.UU. in danno dell'impresa, sul presupposto della medesima informativa.

Anche questo ricorso veniva accolto con sentenza n. 6067/2014.

5. - Il quadro indiziario rappresentato nell'informativa impugnata si fondava sui seguenti punti essenziali:

a)- l'attività di collaborazione prestata alla ditta -OMISSIS- da -OMISSIS-, sospettato di essere "trait d'union" con la famiglia -OMISSIS- di Marcianise di nota matrice camorristica, risultando costui preposto alla gestione tecnica della --OMISSIS- riferita ad -OMISSIS-ditta sottoposta a sequestro dalla DDA nel 2013 e colpita da informativa antimafia; inoltre, in data 23 settembre 2009 il predetto -OMISSIS- era stato trovato a bordo di una autovettura AUDI Q7 sovente in uso ad -OMISSIS-detenido per associazione mafiosa, nonché di proprietà della -OMISSIS-società sottoposta a sequestro preventivo penale. Il -OMISSIS-non aveva mai percepito reddito dalla società ricorrente, sebbene avesse presentato per conto della stessa denunce per furto e danneggiamento, qualificandosi di fatto come responsabile dell'impresa;

b)- la figura di -OMISSIS-, figlio della titolare dell'impresa ricorrente e responsabile della stessa, a sua volta indagato in due processi penali per il reato di turbativa d'asta, che in data 11 febbraio 2010 era stato controllato insieme al predetto -OMISSIS-.

6. - Con nota del 13 agosto 2014, successiva alla proposizione dei ricorsi, la Prefettura di Caserta adottava ulteriori considerazioni in merito agli indizi posti a fondamento del provvedimento interdittivo, aggiungendone ulteriori.

Emergeva, quindi, il collegamento tra la ditta ricorrente e la società -OMISSIS- (raggruppate in A.T.I), quest'ultima riconducibile a -OMISSIS-, amministratore unico, cugino di -OMISSIS-, esponente apicale del -OMISSIS- di Marcianise, soggetto detenuto in esecuzione di ergastolo, che alcune intercettazioni telefoniche di conversazioni tenute da -OMISSIS- anche esso affiliato al -OMISSIS-, riferiscono vicina a -OMISSIS-. La relazione tra le imprese si qualificava anche per la partecipazione ad un consorzio di cui sarebbero entrambe esclusive proprietarie, sebbene in stato di liquidazione.

7. - Avverso le sentenze in epigrafe, il Ministero propone autonomi appelli deducendo l'erroneità delle valutazioni compiute dal primo giudice con riguardo al quadro indiziario che sorregge l'informativa, tenuto conto anche di quanto emerso dalle ulteriori indagini effettuate dal Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta e riportato nella nota della Prefettura di Caserta del 13 agosto 2014.

8. - Si è costituita in giudizio la ditta -OMISSIS-, che contesta puntualmente il valore indiziante dei singoli fatti e chiede il rigetto degli appelli.

9. - All'udienza del 25 giugno 2015, le cause sono state trattenute in decisione.

## DIRITTO

1.- Preliminarmente, va disposta la riunione degli appelli, connessi sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

2. - Nel merito, gli appelli sono fondati.

3. - Le sentenze impugnate accolgono le contestazioni formulate dalla ditta ricorrente con riguardo ai profili indiziari individuati.

In primo luogo, rilevano che il principale indiziato, il -OMISSIS- sospettato di essere anello di congiunzione tra la -OMISSIS- e la famiglia di stampo camoristico

“-OMISSIS-”, aveva cessato ogni rapporto lavorativo con -OMISSIS- Srl (ditta facente capo al predetto -OMISSIS- in data 13 aprile 2010, interrompendo con essa ogni forma di collaborazione o contatto e solo successivamente aveva iniziato un’autonoma attività lavorativa con la ditta ricorrente, prima in termini di consulenza e dopo come lavoratore dipendente.

Poiché i rapporti con le due imprese erano visti in relazione di consecutività tra loro e non di contestualità, ed entrambe le attività svolte per la -OMISSIS- erano state retribuite, secondo il primo giudice doveva ritenersi non dimostrato il ruolo d’imprenditore occulto della società -OMISSIS- svolto dal citato -OMISSIS- per conto della famiglia -OMISSIS- di Marcianise.

Non assumeva alcuna rilevanza per il primo giudice neppure il controllo del predetto -OMISSIS-, in data 23 settembre 2009, a bordo dell’autovettura di proprietà della società sottoposta a sequestro preventivo penale -OMISSIS- solitamente in uso ad -OMISSIS- in quanto l’episodio si colloca in epoca antecedente l’inizio del rapporto di collaborazione con l’impresa ricorrente.

I primi giudici non attribuivano, poi, rilevanza indiziaria alle due vicende processuali di -OMISSIS- per gli illeciti commessi in gare di appalto a San Gennaro Vesuviano e Recale, poiché non emergevano nei fatti tentativi di infiltrazione mafiosa.

In relazione alla nota del 13 agosto 2014, le sentenze dichiaravano l’inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse, trattandosi di atto endoprocedimentale.

4. - Con gli appelli in esame il Ministero deduce che:

I) – l’affermazione contenuta nelle sentenze impugnate, secondo cui i rapporti di collaborazione tenuti da -OMISSIS- con le due imprese --OMISSIS- e -OMISSIS- erano in relazione di consecutività tra loro e non di contestualità e che il periodo di lavoro presso la ditta ricorrente fosse stato regolarmente retribuito, è contraddetta da varie circostanze.

Il -OMISSIS- è cessato dalla carica di preposto alla gestione tecnica della --OMISSIS- il 13.4.2010, ma non risulta mai essere stata disposta alcuna iscrizione circa la revoca dell'incarico.

Secondo il primo giudice, la cessazione dei rapporti con --OMISSIS- risale a tre anni prima del sequestro della società e della misura interdittiva; tuttavia, osserva il Ministero, la società -OMISSIS- era stata destinataria di provvedimenti antimafia già nel 2010, anno in cui -OMISSIS- lavorava per la ditta e anche prima, nel 2008, la ditta era stata destinataria d'informative interdittive, nell'ambito dei consorzi -OMISSIS- e --OMISSIS- di cui -OMISSIS- faceva parte. Inoltre, nel 2013, la stessa ditta era stata destinataria di un accesso ex artt. 1 e 1 bis del D.L. 692/1982, che ha condotto ad un provvedimento interdittivo antimafia e ad un sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA di Napoli, in relazione alla sussistenza della gestione di fatto da parte del boss -OMISSIS-

Dalle indagini del Nucleo di Polizia Tributaria di Caserta e del G.I.C.O. di Napoli, emergeva la mancata percezione di redditi da lavoro da parte dell'-OMISSIS-; dalla disamina comparata dei redditi percepiti con la dichiarazione presentata per il biennio 2010/2012 risultano dichiarati redditi ulteriori, relativi a compensi per attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e non collegabile formalmente alla -OMISSIS-, atteso che per essa non risultano presenti dichiarazioni modello 770.

II) Gli illeciti attribuiti a -OMISSIS-, figlio della -OMISSIS- e responsabile tecnico della ditta, non sono stati ritenuti dal primo giudice significativi di tentativi di infiltrazione; tuttavia, il reato di turbativa d'asta costituisce un "reato spia" secondo il nuovo codice antimafia ( D. Lgs n.. 159 del 6.9.2011). Peraltro, il controllo del figlio della ricorrente con il -OMISSIS- risale al febbraio 2010, data in cui, secondo quanto esposto dalla stessa ricorrente, era in essere il rapporto di quest'ultimo con la -OMISSIS- Srl..



Da ultimo, il Ministero appellante, pur consapevole dell'impossibilità d'integrazione postuma della motivazione dell'atto impugnato, evidenzia quanto emerso dalle ulteriori indagini del Comando dei Carabinieri di Caserta: dall'ordinanza di custodia cautelare n. 163/14 emessa nei confronti di -OMISSIS- per reati di associazione mafiosa, con riferimento a conversazioni inerenti lo stesso, è emerso un collegamento di -OMISSIS- con -OMISSIS-, ergastolano a regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis, considerato capo zona del -OMISSIS-.

Il rapporto è confermato dagli interessi comuni con la -OMISSIS-, riconducibile ad -OMISSIS-, amministratore unico e cugino del citato -OMISSIS-, nonché rappresentante dell'ATI citata, con la quale -OMISSIS- ha costituito un'associazione temporanea.

Il collegamento non solo parentale tra -OMISSIS- e --OMISSIS- sembra emergere anche dalla O.C.C. 684/10 del Tribunale di Napoli in relazione alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia -OMISSIS-.

Nel 2012, inoltre, tra la -OMISSIS- e -OMISSIS- è stato costituito il Consorzio -OMISSIS- la cui proprietà era suddivisa tra la -OMISSIS- e la società -OMISSIS- con amministratore -OMISSIS-; il Consorzio dal 2013 è stato posto in liquidazione con incarico di liquidazione affidato da -OMISSIS-.

Infine, il Ministero rappresenta che il provvedimento ha fatto seguito ad una valutazione di "qualificata probabilità" e nel rispetto della "tutela avanzata" rispetto agli scopi da proteggere che lo Stato persegue nella materia de qua, rammentando che al Prefetto non viene richiesta una valutazione di certezza in ordine al tentativo di infiltrazione.

5. - I motivi di appello sono contestati dalla Ditta -OMISSIS-, la quale eccepisce che:

- a) con riguardo alla figura di -OMISSIS-, egli si è dimesso dalla carica di responsabile tecnico di --OMISSIS-, comunicando anteriormente il recesso all'Albo Gestori Ambientali, che con nota del 16.4.2010, prot. 15080, ha preso atto della rinuncia, e diffidato la stessa --OMISSIS- a sostituirlo; inoltre, l'interdittiva del 2008 è intervenuta prima ancora che -OMISSIS- iniziasse il rapporto con -OMISSIS-, nel marzo 2009.
- b) l'informativa del 2010 è stata annullata dal TAR nell'intervallo temporale in cui egli è stato alle dipendenze della società; mentre non sono a lui opponibili l'interdittiva antimafia ed il sequestro della DDA del 2013, intervenuti a distanza di tre anni dalle sue dimissioni irrevocabili;
- c) il rapporto di collaborazione tecnica con la -OMISSIS- è nato successivamente alle dimissioni da -OMISSIS-; in un primo tempo (dall'aprile 2010 fino al febbraio 2014, l'-OMISSIS- ha svolto per la -OMISSIS- un'attività di collaborazione autonoma e continuativa, percependo un compenso mensile, a fronte dell'emissione di ricevute ( n. 9) prima e fatture poi ( da 1-20/2011; 1-21/2012; 1-27/2013), a seguito di apertura di partita IVA, compenso regolarmente corrisposto dalla -OMISSIS- attraverso assegni o bonifici bancari depositati in atti, in uno ad una relazione tecnica;
- d) la ditta ha versato le ritenute d'acconto, mentre il professionista ha denunciato i redditi nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni di riferimento;
- e) il rapporto di consulenza si è trasformato successivamente in rapporto di dipendenza dal marzo 2014, percependo le relative retribuzioni ( buste paga versate in atti);
- f) l'effettività del dato contributivo è confermata dal Modello di Comunicazione Polivalente, prodotto dalla -OMISSIS- all'Agenzia delle Entrate che a pag. 6 ha indicato il rapporto con la partita IVA 03675930618 riferita all'-OMISSIS-;

g) analoga conferma risulta dalla dichiarazione IVA 2011 della ditta -OMISSIS-, che ha indicato il rapporto di collaborazione con -OMISSIS- ed i relativi importi corrisposti.

h) quanto alla figura di -OMISSIS-, con rapporto del 12.12.2013, i Carabinieri di Castello di Cisterna hanno segnalato al Prefetto di Caserta che le vicende penali presso il Tribunale di Nola sono prive di “interesse ai fini della sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, che possono condizionare la scelta e gli indirizzi di tale impresa” e con nota del 25.3.2014 il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta ha confermato la nota dei Carabinieri di Castello Cisterna.

L'Autorità giudiziaria ha escluso l'esistenza di pressioni camorristiche per la mancata presentazione di offerte da parte di altre ditte per la gara di appalto espletata dal comune di Recale di cui è risultata aggiudicatrice, quale unico partecipante, la ditta -OMISSIS-.

Anche la circolare del Ministero Interno dell'8.2.2013 ammette che la fattispecie di cui all'art. 84 comma IV, lett. a) D.lgs 159/2011 costituisce un indice presuntivo “relativo” di infiltrazione, superabile con prova contraria.

Infine, la ditta appellata osserva che con sentenza n. 4617 del 2009, il TAR Campania –Napoli ha annullato l'informativa interdittiva resa dal Prefetto di Caserta in danno della Società -OMISSIS- la cui compagine societaria e dirigenziale è identica a quella della -OMISSIS-, sospettata di contiguità con la camorra per il vincolo di parentela tra l'Amministratore -OMISSIS- e -OMISSIS-.

La ditta, infine, ripropone i motivi di ricorso dichiarati assorbiti dal giudice di primo grado, ovvero la violazione dell'art. 94, comma III, D.Lgs n. 159/2011 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, l'omessa valutazione e comparazione dell'interesse pubblico, l'arbitrarietà e lo sviamento, in quanto la garanzia dei servizi pubblici essenziali prevale sull'effetto caducante delle interdittive antimafia.

6. - Ad avviso del Collegio, vanno preliminarmente richiamati i principi affermati da copiosa giurisprudenza in materia.

L'interdittiva antimafia è volta a garantire un ruolo di massima anticipazione all'azione di prevenzione in ordine ai pericoli di inquinamento mafioso, con la conseguenza che è sufficiente che vi sia un quadro indiziario tale da generare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un "condizionamento mafioso" (Consiglio di Stato, sez. III, 21 dicembre 2012, n. 6618; 2734 del 3.6.2015).

Il Prefetto adotta legittimamente l'informativa sulla base di elementi sintomatici ed indiziari dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza - quali una condanna non irrevocabile, l'irrogazione di misure cautelari, il coinvolgimento in un'indagine penale, collegamenti parentali, cointeressenze societarie e/o frequentazioni con soggetti malavitosi - che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa sia in grado, anche in maniera indiretta, di agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata.

E', pertanto, sufficiente un compiuto quadro fattuale ed indiziario di un tentativo di infiltrazione avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato; siffatta scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite ( C.d.S., III Sez., 115 del 19.1.2015).

Anche il particolare contesto socio-ambientale può costituire un valido indice di rilevamento della permeabilità mafiosa dell'impresa qualora i soggetti controllati condividono l'ambito finanziario dei rapporti ( Cd.S. III Sez. , 3595 dell'11.7.2014).

E così pure i legami di natura parentale assumono rilievo qualora emerga un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell'oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario

titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare costituiscano strumenti volti a diluire e mascherare l'infiltrazione mafiosa nell'impresa considerata ( C.G.A. Reg. Sicilia Sez. giurisdizionale, n. 227 del 29 febbraio 2012; C.d.S., III Sez., 115 del 19.1.2015).

Inoltre, va tenuto conto dei limiti del sindacato giurisdizionale nella materia, stante l'ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto a tutela delle condizioni di sicurezza ed ordine pubblico, per cui le valutazioni effettuate dall'Autorità prefettizia sono suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale nei soli limiti di evidenti vizi di eccesso di potere nei profili della manifesta illogicità e dell'erronea e travisata valutazione dei presupposti ( C.d.S.,III Sez., n. 1576 del 23.4.2015).

6.1. - Ritiene il Collegio che nel caso in esame il complesso degli elementi e fatti rappresentati nell'informativa sorregga in modo ragionevole le conclusioni cui è giunto il Prefetto di Caserta.

Si tratta di una serie di elementi che valutati nella loro complessità sembrano plausibilmente delineare una vicinanza o condizionamento della società da parte di organizzazioni criminali operanti nel territorio.

In particolare, si ritiene che i sospetti di condizionamento esercitato tramite il -OMISSIS- dalla famiglia “-OMISSIS-” di Marcianise (-OMISSIS-, detenuto per diversi reati, tra cui associazione mafiosa, nonché --OMISSIS- e -OMISSIS- - figli - tratti in arresto, tra l'altro, per i reati di turbata libertà degli incanti con l'aggravante di cui all'art. 7 della l. 203/1991) non siano fugati dalle deduzioni della parte appellata.

Invero, non è contestato che il -OMISSIS-ha svolto funzioni di “ preposto alla gestione tecnica” presso la ditta --OMISSIS-, riferibile ad -OMISSIS-colpita più volte da interdittiva antimafia, prima, durante e dopo l'assunzione dell'indicata funzione direttiva tecnica da parte del -OMISSIS-

Neppure è contestato che la ditta -OMISSIS- sia destinataria di decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Napoli nel 2013, in relazione alla sussistenza di una gestione di fatto da parte di -OMISSIS-.

Né è contestato che il -OMISSIS- sia stato controllato a bordo di autovettura in uso a -OMISSIS-, di proprietà della società -OMISSIS-, sottoposta allo stesso sequestro preventivo che ha interessato la società “--OMISSIS-”.

Tali elementi, considerati unitamente all'ulteriore circostanza (non contestata) che il -OMISSIS- collabora con la ditta appellata -OMISSIS- sin dal marzo 2010 (già un mese prima delle dimissioni dalla ditta -OMISSIS-, dapprima mediante collaborazione autonoma e successivamente mediante rapporto di dipendenza a tempo indeterminato - a decorrere dal marzo 2014 -, sembrano logicamente sufficienti a fondare il sospetto di contiguità e condizionamento, a prescindere dal permanere del dubbio circa il carattere gratuito delle prestazioni svolte, che sarebbe smentito, secondo l'appellata, dalla documentazione versata in atti e in particolare dalla Comunicazione Polivalente prodotta dalla ditta stessa all'Agenzia delle Entrate, dove è indicato il rapporto con la partita IVA 03675930618 riferita all'-OMISSIS-, nonché dalla dichiarazione IVA 2011, dove sarebbero indicati gli importi retributivi corrisposti dalla -OMISSIS- al predetto -OMISSIS-.

Difatti, anche a fronte delle richiamate deduzioni dell'appellante, permane fortemente il sospetto circa il ruolo del -OMISSIS- all'interno della -OMISSIS-.

La perizia del dott. -OMISSIS- e l'allegata documentazione, prodotta in primo grado dalla -OMISSIS-, dimostra che dal 10.3.2010 e fino al 31.12.2010 il rapporto di lavoro con prestazione occasionale, per cui sono state rilasciate varie ricevute ed effettuati pagamenti anche a mezzo di assegni bancari dalla -OMISSIS-, si è intrecciato con il “contratto a progetto” in essere presso la ditta --OMISSIS- dal 27.5.2009 al 13.9.2010, essendo le dimissioni rassegnate dall'-OMISSIS- in data 13.4.2010 relative al ruolo di direttore tecnico ed alla qualità di dipendente 7°

livello ( cifr. Doc. 5), per cui non è esatto ritenere, come invece argomentato dal primo giudice, che i rapporti dell’-OMISSIS- con le due ditte siano in relazione di consecutivo, e non invece in relazione di sovrapposizione, anche solo in parte.

La retribuzione delle prestazioni in questione da parte dell’appellata, attestata dalla produzione di ricevute rilasciate dal -OMISSIS-ed estratti conto della ditta -OMISSIS- presso il BCC “ S. Vincenzo de’ Paoli”, non dimostra tuttavia la regolarità del rapporto, atteso che, come affermato dal Nucleo Polizia Tributaria di Caserta, non risultano presenti per gli anni 2010-2012 dichiarazioni modello 770 (circostanza anche questa non contestata), che pure costituiscono lo strumento ordinario utilizzato dai sostituti d’imposta, tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute operate sui redditi erogati nell’anno solare precedente.

Ma anche a voler tralasciare gli aspetti della correttezza fiscale del rapporto, permane il sospetto che -OMISSIS- abbia svolto un ruolo di anello di congiunzione con la famiglia “-OMISSIS-”, facente parte del clan camorristico dei -OMISSIS-.

Giustamente viene considerato sintomatico dal Prefetto l’ulteriore elemento del controllo di -OMISSIS- con -OMISSIS- ( amministratore unico e gestore tecnico della -OMISSIS-, indagato per turbativa d’asta in relazione agli affidamenti diretti alla -OMISSIS- dei servizi di raccolta rifiuti da parte del Comune di Recale e del Comune di Nola), controllo effettuato in periodo in cui l’-OMISSIS- svolgeva funzioni di direzione tecnica della ditta -OMISSIS-(11.2.2010).

La turbativa d’asta (sebbene, come sottolinea l’appellata, i Carabinieri di Caserta affermino che “non consta commesso in concorso con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata”) è reato che l’art. 84, comma 4°, lett. a) del D.Lgs 159/2011 considera indice sintomatico di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa.

6.2 - Da ultimo, seppure non vale ad integrare la motivazione del provvedimento impugnato con fatti nuovi, non può negarsi il forte valore di conferma del quadro indiziario che scaturisce dalla nota della Prefettura di Caserta del 13 agosto 2014.

Emerge, infatti, che da intercettazione telefonica di -OMISSIS- risulterebbe che “-OMISSIS- sta insieme a -OMISSIS- considerato capozona in Capodrise, elemento di vertice del clan dei -OMISSIS-; e che l’ATI -OMISSIS- e -OMISSIS- (riconducibile a -OMISSIS-, cugino di -OMISSIS-, rappresentante dell’ATI) effettua la raccolta rifiuti urbani per il Comune di Capodrise sulla base di scritture private.

In sostanza, emerge sotto diversi profili l’intreccio di interessi personali ed economici tra la -OMISSIS- e soggetti della malavita locale ( -OMISSIS- e --OMISSIS-) che la sentenza invocata dall’appellante non scalfisce (la sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, n. 4617/2009 che si riferisce al condizionamento di -OMISSIS- sulla compagine dirigenziale di -OMISSIS- – asseritamente uguale a quella di -OMISSIS-, accoglie il ricorso per difetto motivazionale ed istruttorio).

6.3. - Infine, va disatteso il motivo riproposto dalla -OMISSIS-, dichiarato assorbito in primo grado, col quale sotto vari profili si denuncia l’illegittimità degli atti di revoca degli affidamenti per mancata osservanza del principio di prevalenza dell’interesse pubblico alla continuità dei servizi pubblici essenziali, sancito dall’art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

La regola del codice antimafia opera nel caso in cui il soggetto che fornisce il servizio, colpito da informazione negativa, non sia sostituibile in tempi rapidi.

A tal fine, va considerata l’eccezionalità del principio, che va applicato con rigore e nei casi di effettiva insostituibilità del fornitore per caratteristiche merceologiche del prodotto o per insostituibilità soggettiva del soggetto che eroga il servizio, o per la fase avanzata di esecuzione del rapporto; ma giammai quando la prestazione è fungibile e può essere assicurata da altra azienda operante nel settore,



temporaneamente affidataria in via diretta e d'urgenza, nelle more della effettuazione di regolare gara.

Difatti, la scelta di continuare il rapporto con imprese, nonostante il collegamento delle stesse con organizzazioni malavitose è ipotesi remota e residuale, data la ratio di pieno sfavore legislativo alle infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici, e dunque può considerarsi legittima solo se funzionale alla tutela dell'interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione a particolari circostanze, che vanno adeguatamente motivate e che nella fattispecie non ricorrono.

7. - In conclusione, vanno accolti gli appelli del Ministero e, per l'effetto, in riforma delle sentenze impugnate, va dichiarata la legittimità degli atti impugnati.

8. - Le spese di giudizio si compensano tra le parti, considerata la particolarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li accoglie e, per l'effetto, in riforma delle sentenze appellate, dichiara legittimi gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi dei soggetti nominati manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)